

**PAGHE E CONTRIBUTI**di **MARIO TAURINO****Nuova riduzione del 50% e regime forfetario: come si relazionano?**

*Con la circolare 24.04.2025, n. 83 l'Inps ha reso operativa la riduzione contributiva per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle Gestioni artigiani e commercianti. Si analizza la relazione tra questa misura e la riduzione già vigente a favore dei forfetari.*

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una **riduzione contributiva in misura pari al 50%** dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, **per i primi 36 mesi** consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con circolare n. 83/2025, l'Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.

**La riduzione, in particolare, si rivolge a:**

- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un'attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.

**La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti** (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all'Inps entro il 28.02.

Secondo la circolare Inps, **il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l'applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%:** in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l'applicazione della riduzione contributiva del 50%.

Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, **tale opzione non determinerà l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario** al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.

**L'alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale:** il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.

Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell'accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell'art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, **i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.**